

U

REGIONE PUGLIA

6

D.D.L. N. 15 del 6-6-91

D.D.L. : NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI, ISTITUITO

IL RESPONSABILE
UFFICIO REGIONALE

~~10~~

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI, ISTITUITO
CON LA L.R. 26 Febbraio 1974, n.16".

L'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT) é stato istituito dalla L.R. n.16 del 26 Febbraio 1974, con i compiti di: svolgere nel settore dei trasporti una funzione promozionale e di coordinamento, finalizzata alla pubblicizzazione di tutto il sistema dei trasporti pubblici nella regione; attivarsi per la costituzione di società o consorzi di trasporto; assumere partecipazioni negli stessi, per il controllo della gestione.

Nel quadro degli obiettivi tracciati dal Consiglio Regionale per l'impostazione e la realizzazione del piano regionale di sviluppo pugliese, è emersa la volontà di sciogliere l'ERPT.

Il ruolo dello stesso ERPT, posto d'altronde in discussione dalle dichiarazioni programmatiche della Giunta Regionale in carica approvate dal Consiglio Regionale, non trova spazio in seguito alla entrata in vigore della legge statale 8.6.90 n.142.

Di qui la giustificazione della presentazione del D.D.L. in esame che da un canto riconosce il ruolo della Regione di controllo e programmazione (ai sensi degli artt. 2 e 3 L.R. 16/74, e dell'art.3 della legge statale n.142/90), dall'altro scioglie l'ERPT in conseguenza della competenza amministrativa - gestionale delle provincie e della città metropolitana nel settore dei trasporti.

V. T. B.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. avente per oggetto: "NORME PER LO SCIoglimento DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI, ISTITUITO COI LA L.R. 26 FEBBRAIO 1974, n°16"

ART. 1

In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla Legge 8 giugno 1990, n°142, è disciolto l'Ente Regionale Pugliese Trasporti e dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 26 febbraio 1974, n°16 sono esercitate dalla Regione.

La titolarità dei beni patrimoniali dell'E.R.P.T è acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dall'Ente stesso.

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, sentita la Giunta Regionale, nomina un commissario liquidatore che rimarrà in carica per la durata massima di 2 anni e che, entro un anno dal conferimento dell'incarico, provvederà ad inviare alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

Con deliberazione di Giunta regionale sono emanate direttive al commissario liquidatore circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dell'E.R.P.T. a Società e Consorzi.

J. F. / 2

REGIONE PUGLIA

ART.3

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'E.R.P.T. è trasferito alla Regione Puglia ed è inquadrato nel ruolo unico regionale nei livelli funzionali in atto attribuiti al personale regionale, tenendo conto delle posizioni economiche acquisite e mantenendo l'eventuale maggiore trattamento retributivo in godimento come assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi aumento contrattuale.

ART.4

Al commissario liquidatore che, per i compiti rivenienti dalla presente legge, potrà avvalersi di personale dello stesso E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso determinato dalla Giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti e alle responsabilità del commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

ART.5

Sono abrogate tutte le disposizioni della L.R. 26 febbraio 1974 n°16, incompatibili con la presente legge, e tutte le altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla L.R. 26 febbraio 1974 n°16 che siano nella medesima condizione di incompatibilità.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Seduta n. 12-6-74
In seduta pubblica il 12-6-74
In seduta privata il 12-6-74
In seduta permanente il 12-6-74

J. F. G.